

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVALIERE, CASTELLI e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1983

Modificazioni dell'articolo 389 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il quarto comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale prevede che solamente l'imputato possa rivolgere istanza, scritta od orale, per chiedere che contro di lui si proceda con istruzione formale, anzichè con istruzione sommaria.

La norma è chiaramente aberrante, privando l'imputato dell'assistenza del difensore in un momento delicato del processo e per una decisione gravida di conseguenze.

La non previsione della stessa facoltà anche per il difensore è in contrasto con il principio generale dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato in ogni atto e grado del procedimento, stabilito a pena di nullità assoluta.

L'abnormità della norma è ancora più evidente se si considera che nel successivo comma quinto è prescritto che dell'eventua-

le decreto di rigetto dell'istanza è dato avviso al solo difensore.

L'assurdo continua nel sesto comma, dove si stabilisce che il ricorso contro il provvedimento di rigetto può essere fatto solamente dall'imputato, privandosi così costui, ancora una volta, dell'assistenza del difensore.

Le citate norme dei commi quarto e sesto dell'articolo 389 del codice di procedura penale sono inficiate anche di illegittimità costituzionale, perchè in contrasto con il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, il quale prescrive che « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ».

Da queste considerazioni trae origine il presente disegno di legge, con il quale si vuole introdurre il diritto di richiesta di istruzione formale e il diritto di ricorso anche per il difensore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato, il quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la notizia certa di un procedimento a suo carico, può chiedere, con istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si proceda con istruzione formale; uguale istanza scritta può essere presentata dal difensore ».

Il sesto comma dello stesso articolo 389 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma precedente, l'imputato o il suo difensore può proporre ricorso, con contestuale presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perchè prosegua l'istruzione sommaria, disponendo che ne sia data notizia al difensore ».